

SCHEDA INFORMATIVA SULL'ESCLUSIONE DAI GIOCHI

Principio e base giuridica

I casinò sono obbligati per legge a escludere le persone dal gioco d'azzardo se sospettano che siano sovraindebitate, che non rispettino i loro obblighi finanziari o che rischino di fare scommesse sproporzionate rispetto al loro reddito e al loro patrimonio.

Le seguenti disposizioni della Legge federale sui giochi in denaro (LGD) e dell'Ordinanza sui giochi in denaro (OGD) costituiscono la base giuridica per l'emissione e la revoca dei divieti di gioco:

- Esclusione dal gioco d'azzardo Art. 80 cpv. 1 lett. a e b LGD
- Esclusione dal gioco d'azzardo Art. 80 cpv. 2 LGD
- Esclusione dal gioco su richiesta del giocatore Art. 80 cpv. 5 LGD
- Revoca dell'esclusione dal gioco Art. 81 cpv. 1 - 3 LGD
- Cancellazione dell'esclusione dal gioco su richiesta dell'interessato Art. 84 OGD

Divieto di gioco

I divieti di gioco si applicano in tutta la Svizzera a tutte le sale da gioco terrestri e online e alle lotterie online. I divieti di gioco sono iscritti in un registro nazionale. I diritti di accesso a questo registro sono regolati dalla legge.

Revoca dell'esclusione dal gioco d'azzardo

L'esclusione dal gioco può essere revocata su richiesta della persona esclusa se il motivo non sussiste più e se la domanda viene esaminata positivamente. La domanda deve essere presentata alla casa da gioco o alla società di lotterie che ha emesso l'esclusione. Nella procedura di revoca deve essere coinvolto un servizio specializzato riconosciuto dal Cantone (art. 81 LGD).

Se la decisione della società di lotterie è negativa o se l'interessato rifiuta di collaborare, rimane escluso dal gioco d'azzardo fino a nuovo ordine.

Ai sensi dell'articolo 84 LGD, l'esclusione dal gioco d'azzardo di un giocatore ai sensi dell'art. 80 cpv. 5 LGD può essere revocata non prima di tre mesi.

Violazione delle esclusioni dal gioco d'azzardo

Il tentativo della persona interessata di violare l'esclusione dal gioco d'azzardo può comportare un'azione legale da parte del casinò (denuncia per violazione di domicilio ai sensi dell'articolo 186 del Codice penale svizzero). Le vincite di gioco delle persone escluse sono considerate illegittime e devono essere versate all'AVS ai sensi dell'art. 52 cpv. 4 OGD. Le scommesse non vengono rimborsate.